



Effetti della riforma AVS al 1° gennaio 2024

Promemoria per le assicurate

1 Scopo del documento

Il presente promemoria illustra gli effetti della riforma AVS sul diritto all'indennità di disoccupazione.

2 A chi si rivolge?

Tutte le informazioni contenute nel presente promemoria sono rivolte esclusivamente alle donne, in quanto per gli uomini la riforma non comporta alcun cambiamento.

La riforma dell'AVS entrerà in vigore il 1° gennaio 2024 e prevede per le donne un aumento progressivo dell'età di riferimento di tre mesi in base all'anno di nascita. A seguito dell'aumento, che si applicherà un anno dopo l'entrata in vigore della riforma, il diritto alla rendita di vecchiaia AVS inizierà più tardi.

Il 1° gennaio 2025 l'età di riferimento per le donne nate nel 1961 aumenterà di tre mesi e sarà quindi di 64 anni e 3 mesi (v. tabella). A partire dal 2028 l'età di riferimento (65 anni) sarà la stessa per uomini e donne.

Validità dal	Età di riferimento AVS	Anno di nascita
2024	64 (nessun aumento)	1960
2025	64 anni e 3 mesi	1961
2026	64 anni e 6 mesi	1962
2027	64 anni e 9 mesi	1963
2028	65 anni	a partire dal 1964

Importante:

Il diritto alla rendita di vecchiaia AVS inizia il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento. Se si anticipa il versamento della rendita, quest'ultima verrà ridotta.

3 Quali regole valgono per le persone disoccupate anziane?

Per le persone assicurate che si ritrovano disoccupate negli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento AVS, il termine quadro viene prolungato fino alla fine del mese che precede l'inizio del diritto alla rendita, ma al massimo a quattro anni.

Le persone assicurate che per i due anni precedenti l'inizio del loro termine quadro possono comprovare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi hanno inoltre diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.

Importante:

Il termine quadro per la riscossione della prestazione inizia il primo giorno della disoccupazione, ma al più presto il giorno dell'annuncio all'ufficio di collocamento.

4 Quali effetti ha la riforma AVS sulle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione?

a) Lei è disoccupata e il Suo termine quadro è già in corso nel 2023

Se al momento dell'inizio del termine quadro aveva già compiuto 60 anni, il Suo termine quadro dura quattro anni o fino alla fine del mese in cui compirà 64 anni. Se per i due anni precedenti l'inizio del Suo termine quadro ha potuto comprovare almeno 12 mesi di contribuzione, il numero massimo di indennità giornaliere a cui Lei ha diritto (diritto massimo all'indennità) è stato inoltre aumentato di 120 indennità.

La durata attuale del Suo termine quadro e il Suo diritto massimo all'indennità sono indicati nel conteggio mensile delle indennità giornaliere.

Importante:

I termini quadro in corso e il diritto all'indennità giornaliera non vengono ridotti al 1° gennaio 2024.

Se il Suo termine quadro è stato aperto per meno di quattro anni perché è ad esempio diventata disoccupata a 61 anni, con la riforma AVS viene prolungato a quattro anni, ma al massimo fino alla fine del mese in cui raggiunge la nuova età di riferimento AVS.

Non deve fare nulla, l'adeguamento viene effettuato automaticamente e sarà visibile sui conteggi a partire da gennaio 2024.

b) La Sua disoccupazione inizia dopo il 31 dicembre 2023

Se al momento dell'inizio del termine quadro si trova già nel periodo di quattro anni precedente l'età di riferimento AVS, il Suo termine quadro dura quattro anni, ma al massimo fino alla fine del mese in cui Lei raggiungerà l'età di riferimento AVS. Se per i due anni precedenti l'inizio del Suo termine quadro può comprovare almeno 12 mesi di contribuzione, il Suo diritto massimo all'indennità viene inoltre aumentato di 120 indennità giornaliere.

Importante:

Se si annuncia solo a partire dal 1° gennaio 2024, anche se ha perso il lavoro prima del 31 dicembre 2023, Lei risulta disoccupata solo a partire dalla data dell'annuncio e per Lei varranno le regole seguenti.

c) Lei si annuncia alla disoccupazione a partire dal 1° gennaio 2024

Se al momento dell'inizio del termine quadro si trova già nel periodo di quattro anni precedente l'età di riferimento AVS, il Suo termine quadro dura quattro anni, ma al massimo fino alla fine del mese in cui Lei raggiungerà l'età di riferimento AVS. Se per i due anni precedenti l'inizio del Suo termine quadro può comprovare almeno 12 mesi di contribuzione, il Suo diritto massimo all'indennità viene inoltre aumentato di 120 indennità giornaliere.

Per esempio, per le donne nate nel 1961 valgono il termine quadro di quattro anni e le 120 indennità giornaliere supplementari se il loro termine quadro inizia a partire dall'età di 60 anni e 3 mesi (v. tabella).

Anno di nascita	Termine quadro prolungato e indennità giornaliere supplementari a partire da
1961	60 anni e 3 mesi
1962	60 anni e 6 mesi
1963	60 anni e 9 mesi
a partire dal 1964	61 anni

5 Quali possibilità ho se il mio diritto all'indennità giornaliera termina prima del mio pensionamento?

Se al termine del Suo diritto all'indennità giornaliera non ha ancora raggiunto l'età di riferimento AVS può anticipare la rendita AVS – che però in tal caso viene ridotta – o riscuotere la rendita AVS a partire dall'età di riferimento ordinaria.

Se ancora non riceve la rendita AVS può informarsi per verificare se soddisfa i requisiti per prestazioni transitorie (rendita ponte per i disoccupati anziani) fino all'inizio del diritto alla rendita AVS.

Può trovare maggiori informazioni

- su www.lavoro.swiss → Persone in cerca d'impiego → nel settore: Prossimo disoccupato/a o già disoccupato/a – Cosa fare? → Consulenza e collocamento → Esaurimento del diritto all'indennità
- e presso la Sua cassa di compensazione AVS.

6 In che modo posso influire sulla durata del mio termine quadro e sulle 120 indennità giornaliere supplementari?

Se perde il lavoro più di 4 anni prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS

Il prolungamento del termine quadro fino a quattro anni e il diritto alle 120 indennità giornaliere supplementari dipendono dall'inizio del termine quadro. In determinate condizioni può essere vantaggioso che il termine quadro inizi più tardi. Significa però che fino a quel momento non può ricevere alcuna indennità di disoccupazione e non sarà possibile effettuare giorni di sospensione o di attesa.

Il diritto massimo all'indennità giornaliera dipende dal periodo di contribuzione che Lei può comprovare (almeno 12, 18 o 22 mesi) per gli ultimi due anni precedenti l'inizio del termine quadro. Attendere e presentare richiesta più tardi può far sì che vengano computati meno mesi di contribuzione.

I vantaggi e gli svantaggi dell'apertura del termine quadro in una data successiva vanno quindi valutati caso per caso. Chieda una consulenza all'URC o alla Sua cassa di disoccupa-





zione. A questo scopo deve indicare il periodo di contribuzione esatto. Se va ancora verificato, chiedi alla Sua cassa di disoccupazione di calcolarlo in modo che su questa base possa decidere e comunicare la data dell'inizio del termine quadro.

Importante:

- *Se chiede l'indennità di disoccupazione solo a partire dal 1° gennaio 2024, anche se il Suo ultimo impiego è terminato prima del 31 dicembre 2023, per Lei si applicano le regole valide a partire dal 1° gennaio 2024.*
 - *Se chiede di far iniziare il Suo termine quadro solo in una data successiva, Lei perde dei periodi di contribuzione. Potrebbe inoltre ridursi il Suo diritto massimo all'indennità giornaliera.*
 - *La perdita dei periodi di contribuzione potrebbe influire anche sull'ammontare del guadagno assicurato e quindi sull'ammontare dell'indennità di disoccupazione.*
- **Chieda una consulenza al Suo URC o alla Sua cassa di disoccupazione.**

7 Per maggiori informazioni

Può trovare ulteriori informazioni su temi analoghi qui:

Vari opuscoli e volantini	www.lavoro.swiss → Persone in cerca d'impiego → nel settore: Prossimo disoccupato/a o già disoccupato/a – Cosa fare? → Consulenza e collocamento → sul PC: a destra / con il cellulare: in basso → Opuscoli	
Diritto all'indennità giornaliera	www.lavoro.swiss → Persone in cerca d'impiego → nel settore: Prossimo disoccupato/a o già disoccupato/a – Cosa fare? → Consulenza e collocamento → FAQ Indennità di disoccupazione	
Esaurimento del diritto all'indennità	www.lavoro.swiss → Persone in cerca d'impiego → nel settore: Prossimo disoccupato/a o già disoccupato/a – Cosa fare? → Consulenza e collocamento → Esaurimento del diritto all'indennità	
Prestazioni transitorie	www.ahv-iv.ch → Opuscoli & Moduli → Opuscoli informativi → Prestazioni transitorie → 5.03 – Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani	
Rendita di vecchiaia anticipata	www.ahv-iv.ch → Opuscoli & Moduli → Opuscoli informativi → Prestazioni dell'AVS → 3.04 – Riscossione flessibile della rendita	